



COMUNE DI SERRADIFALCO

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 11-05-2021

Ufficio Proponente: AREA P.O. 3 GOVERNO DEL TERRITORIO

OGGETTO: *Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti. Anno 2021*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto che con il Decreto n.91 del 24.06.2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.116, sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art. 14 – comma 8, la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità;

Considerato che la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, e che la bruciatura ha anche lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o addirittura eliminando i trattamenti chimici;

Ritenuta la necessità di acconsentire alle operazioni di combustioni sul posto da parte dei proprietari dei fondi che effettuano, operazioni di potatura, sfalci o ripulitura in loco di materiale agricolo e forestale, derivante da tale attività;

Ritenuto altresì di provvedere all'emanazione della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità locale comunale;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D. L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art.182, comma 6 bis del D. L.vo 03/04/2006 n° 152, introdotto dall'[art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014](#);

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

Visto il D.P. della Regione Siciliana n.297/2008;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014

Visto il Decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente n.91 GAB del 18/06/2010, "Cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi e i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi";

Visto l'art. 29 del vigente codice della strada;

Vista la Direttiva n. 2008/98/CE recepita con il D. Lgs. n. 205 del 3/12/2010 il cui art. 13, modificando l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso ...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

Visto il D.L. n. 91 del 24/06/2014 che apporta modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 riguardanti la bruciatura dei residui vegetali, ed in particolare l'art. 256 bis che introduce il comma 6 bis che così recita: *"Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata"*;

Vista la Determinazione Sindacale n° 33 del 26.06.2008 con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia;

Visto il D.Lgs n.205 del 2010;

Vista la Legge n.116 del 11.08.2014;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 dell'8.9.2008;

Considerata la particolare situazione connessa alle esigenze di prevenzione della diffusione del COVID-19 e le conseguenti restrizioni che hanno, di fatto, limitato l'attività dei soggetti responsabili della manutenzione di aree e terreni agricoli;

Richiamata l'attenzione sull'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18.04.2020 che all'art. 3 definisce la suddetta attività manutentiva riconducibile a situazione di necessità ai fini della prevenzione incendi;

PROPONE

Al Sig. Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225, l'adozione della presente **ORDINANZA**:

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno** ed il **15 Ottobre** è fatto divieto assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere

ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **14 Giugno** di ogni anno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

Art. 8

Durante il periodo compreso dal **16 Ottobre 2021** al **31 Maggio 2022**, è ammesso l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalle **ore 06.00 alle ore 09.00**, ad esclusione delle giornate calde e ventose.

S A N Z I O N I

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada) e successive modificazioni.
2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 100,00 a € 600,00.

3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16).

4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno** al **15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 08.098.2008 non in contrasto o non contemplate dalla presente Ordinanza.

R I C O R D A

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)

Corpo Forestale (Tel. 1515)

Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/935108)

Polizia Municipale (Tel. 0934/935127 – 0934/935123)

Arma Carabinieri (Tel. 112)

Questura (Tel. 113)

D I S P O N E

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata;
- che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.serradifalco.cl.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ed al Distaccamento di Sutera, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Serradifalco, al Comando di Polizia Municipale di Serradifalco.

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Lì, 11-05-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Michele D'Amico

IL SINDACO

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

ORDINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Lì, 11-05-2021

IL Sindaco
F.to Leonardo Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 315 Reg.

Si certifica che copia della presente Ordinanza Sindacale è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 12-05-2021 e vi rimarrà fino al giorno 27-05-2021.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilaro